

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 937

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANZINI, ZOSO, DE ROSA, FERRARI
Bruno, MINUCCI Daria, ROBOL e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1993

Delega al Governo per la riforma del Ministero
della pubblica istruzione

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6
Titolo I - Disposizioni generali	»	6
Titolo II - Istituzioni scolastiche	»	7
Titolo III - Servizi amministrativi centrali	»	11
Titolo IV - Servizi amministrativi periferici	»	15
Titolo V - Norme comuni, finali e transitorie	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi che attraversa l'amministrazione scolastica è certamente in larga misura connessa alla storia di una struttura fortemente centralizzata, che è stata, per qualche aspetto marginale, interessata a provvedimenti legislativi di riforma, ma che è rimasta nel tempo caratterizzata sostanzialmente dalla struttura centralizzata della origine. L'apparato centrale assorbe di fatto le competenze di ordine politico, amministrativo, di amministrazione attiva, molto più di quanto non sarebbe funzionalmente necessario; mentre l'amministrazione periferica era e resta sostanzialmente subordinata all'amministrazione centrale. Dal disegno di legge che è proposto resterebbe confermata la competenza centrale per quanto riguarda la politica scolastica, mentre per ciò che riguarda l'amministrazione attiva si propone un trasferimento rilevante di competenze dall'amministrazione centrale alle strutture periferiche dell'amministrazione scolastica. Il modello centralizzato che oggi abbiamo di fronte agli occhi è stato ereditato sostanzialmente dalla organizzazione piemontese dell'Amministrazione dello Stato. Ma rispetto a questa origine dobbiamo fare almeno due elementari e brevi osservazioni. In primo luogo dobbiamo tenere conto del fatto che quel modello, valido per una dimensione di Stato relativamente modesta, comporta in linea generale - e quindi non soltanto per l'amministrazione scolastica - delle conseguenze negative quando ci si riferisce ad una dimensione demografica e territoriale di tutt'altra scala. La seconda osservazione riguarda la enorme crescita quantitativa e l'articolazione qualitativa della scuola italiana; negli ultimi trenta anni e al di là della dimensione territoriale e demografica del nostro Stato è diventato necessario,

anche per ciò che riguarda l'amministrazione della scuola, un discorso qualitativamente diverso. Ecco quindi che le riflessioni che noi possiamo fare sull'apparato amministrativo così rigidamente centralizzato ci portano necessariamente a considerazioni critiche e a proposte per una diversa organizzazione, con un trasferimento di competenze, dal centro alle strutture periferiche, ai diversi livelli.

Un'altra osservazione nasce dall'esigenza di organizzare in modo diverso la stessa amministrazione centrale, che è oggi sovraccaricata da impegni quotidiani di produzione di atti e provvedimenti di ordinaria amministrazione, mentre non riesce a seguire con la necessaria incisività e attenzione altri compiti, che peraltro debbono essere esaltati come caratteristici: di promozione, di indirizzo, di coordinamento. Sono i compiti che meglio corrispondono a quella che è la responsabilità di «governo della scuola» che è propria del Ministero della pubblica istruzione. Per l'amministrazione centrale, come conseguenza di questa osservazione generale, il disegno di legge prevede una diversa organizzazione delle direzioni centrali, attraverso il passaggio da compiti orizzontali, per tipo e ordine di scuola, a compiti verticali, che corrispondono meglio a quella caratteristica, che prima abbiamo ricordato, di compiti di promozione, indirizzo, coordinamento.

Da queste osservazioni deriva una risposta ad alcune obiezioni che potrebbero esistere sulla logica fondamentale del provvedimento. Esso non riguarda, in generale, i problemi della scuola italiana; non si riferisce, cioè, nè si collega in modo diretto alle questioni di riforma della scuola italiana, così come non stabilisce collegamenti espliciti, se non nella misura che è ritenuta indispensabile, con la questione degli orga-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni collegiali. È un provvedimento che riguarda essenzialmente e volutamente l'amministrazione della scuola considerata strumentale, funzionale, nei confronti delle attività di istruzione, di educazione, di ricerca scientifica, che sono il compito fondamentale in tutta la sua complessa articolazione ed a diversi livelli della scuola italiana. È importante sottolineare soprattutto questo «limite» e insieme questa «qualità» della proposta: volutamente non si sono intrecciati i discorsi generali di riforma della scuola con quelli specifici di riforma dell'amministrazione. In questo non si eludono questioni di ordine più generale, ma si evita di aprire un dibattito che proprio per la mancanza di confini precisi finirebbe altrimenti col diventare velleitario.

Il provvedimento parte inoltre da una più immediata e diretta considerazione circa la rilevanza delle «unità scolastiche» per disegnare una nuova architettura amministrativa e organizzativa, che si fonda sulla individuazione di uno spazio di effettiva autonomia giuridica, amministrativa e organizzativa delle unità scolastiche. Si ritiene che l'autonomia che è ad esse conferita dal disegno di legge corrisponde a quella che è la reale esigenza della scuola italiana; rafforza cioè l'autonomia di cui alcune scuole già sono titolari e la estende in modo omogeneo a tutti i livelli della scuola italiana. Il punto più qualificante, l'espressione più piena di questa autonomia si ha laddove si consente alle scuole di stipulare convenzioni con gli enti locali per la gestione diretta di servizi connessi all'attività scolastica.

L'intenzione è soprattutto quella di definire forme di collaborazione più diretta fra enti locali e scuola nella sottolineatura delle responsabilità della scuola in ordine agli obiettivi strategici, formativi che la scuola stessa persegue. Il rilievo centrale che vengono quindi ad acquisire le unità scolastiche come nuclei di organizzazione di base dell'attività organizzativa e amministrativa per la scuola è determinante in questo progetto per la configurazione delle forme di decentramento da attuare e dei

livelli territoriali in cui vanno collocati gli uffici periferici dell'amministrazione scolastica.

Oltre al problema delle unità scolastiche, il provvedimento definisce e considera due livelli periferici di gestione della scuola: uno interdistrettuale e l'altro regionale. Il primo corrisponde alla figura del provveditore, il secondo alla figura del sovrintendente.

Il provvedimento riferisce al primo, cioè al livello interdistrettuale, la scuola dell'obbligo per la sua consistenza, per la sua diffusione capillare, per le sue obiettive note caratteristiche; e al secondo la scuola secondaria superiore. Per questa ultima si ritiene che la dimensione regionale trovi in effetti una giustificazione proprio nella meno fitta rete di istituzioni, nella esigenza di una programmazione che meglio sia raccordabile anche con le competenze che nella formazione professionale hanno le regioni. Per ciò che si riferisce alla dimensione interdistrettuale, si deve fare presente che il disegno di legge, così come è stato formulato, appare coerente con gli orientamenti che in generale riguardano l'assetto delle strutture amministrative fondamentali dello Stato, che sono orientate da un lato al mantenimento del riferimento provincia, ma dall'altro alla individuazione, laddove questo soggetto provincia appaia troppo complesso e con dimensioni troppo vaste per permettere un'azione amministrativa efficace, di ambiti territoriali minori di quelli esistenti.

La maggiore articolazione periferica proposta dovrebbe consentire, tra l'altro, rapporti più flessibili e più concreti con gli enti locali ed anche rapporti più diretti dell'amministrazione con gli organi collegiali della scuola, rispondendo così ad una delle ragioni di difficoltà registrate nella vita degli organi collegiali, cioè la mancanza di un interlocutore, di un punto di riferimento per l'attività dei medesimi.

Il ruolo che sono chiamati a ricoprire nella complessa attività della scuola gli organi collegiali deve infatti essere sottratto a quelle nebbie, a quelle incertezze, a quelle confusioni che hanno caratterizzato

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli ultimi anni. In questo senso il progetto tende a raggiungere una maggiore razionalità anche attraverso la scelta del comune unico soggetto titolare di competenze, con il superamento dell'attuale ripartizione tra il comune e la provincia.

Va inoltre sottolineato che evidenti considerazioni di opportunità istituzionale impongono estrema certezza dei confini entro cui vanno definiti gli spazi di iniziativa e le attribuzioni dello Stato, da una parte, e dell'ente locale, dall'altra. La confusione, con la sovrapposizione di responsabilità, finirebbe col soffocare, come in qualche caso accade già oggi, la vita della scuola invece che favorirne la naturale dinamicità dell'attività. Ora il provvedimento proposto conferma in questo senso un orientamento: si stabilisce cioè che allo Stato compete l'onere di garantire l'unitarietà del siste-

ma scolastico, il rispetto dei suoi ordinamenti, il funzionamento complessivo della scuola in quanto istituzione finalizzata a rendere effettivi i diritti fondamentali del cittadino costituzionalmente tutelati. Spetta poi allo Stato, per le importanti garanzie che vi sono connesse e precisamente per quelle strumentali alla libertà di insegnamento, l'amministrazione del personale, che, per omogeneità e completezza dello spazio funzionale ad essa relativo, deve comprendere anche tutto il personale non docente, incluso quello attualmente dipendente dagli enti locali.

Fondamentale questione è quella del decentramento, della diversa organizzazione che si propone per l'apparato centrale del Ministero della pubblica istruzione, che va concepito essenzialmente come punto di sostegno per l'azione del Governo.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***(Norme di procedura)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi forza di legge per la riforma e la riorganizzazione dei servizi dell'amministrazione scolastica, ai suoi vari livelli funzionali e territoriali, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti.

2. Le norme delegate saranno emanate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 2.*(Principi generali)*

1. Nell'esercizio della delega il Governo si ispirerà alla finalità di valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni di istruzione superiore, quali unità primarie di erogazione dei servizi inerenti immediatamente all'istruzione dei giovani e al processo di formazione e di aggiornamento del personale docente.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 le norme delegate:

a) si proporranno l'obiettivo di una maggiore efficienza delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica istruzione, secondo un rapporto di immediata funzionalità alle esigenze delle

predette istituzioni, nel quadro coordinato dei necessari collegamenti con gli altri enti che operano, ai diversi livelli territoriali, in ambiti connessi con quello dell'istruzione e della formazione;

b) definiranno una ripartizione delle attribuzioni rispondente a forme progettuali di governo della pubblica istruzione, previa determinazione delle strutture preposte alle funzioni di promozione, di indirizzo, di coordinamento e di programmazione e di un'articolazione organizzativa secondo aree omogenee di intervento;

c) assicureranno il ruolo fondamentale delle istituzioni scolastiche realizzando un insieme organizzato di servizi strumentali all'attività di istruzione, di formazione e di ricerca;

d) terranno conto della collocazione di tale ruolo fondamentale nella dinamica dei collegamenti che le istituzioni stesse dovranno sempre più avere, nel rispetto della loro autonomia funzionale, con le emergenti realtà culturali, economiche, scientifiche, tecnologiche e sociali.

TITOLO II

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 3.

(Conservatori ed Accademie)

1. In attesa di un'apposita legge che ne disciplini l'assetto, per i Conservatori di musica, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e le Accademie di belle arti continueranno ad essere applicati i vigenti ordinamenti relativi alle istituzioni medesime.

Art. 4.

(Unità scolastiche)

1. Le norme delegate configureranno i circoli didattici e le scuole medie come unità scolastiche dotate di autonomia giuri-

dica, amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, autonomia che dovrà essere resa funzionale al più efficace svolgimento dei servizi inerenti alle finalità delle istituzioni scolastiche e della formazione in servizio dei docenti.

2. Le norme delegate definiranno l'ambito della predetta autonomia stabilendo in particolare che le unità scolastiche, sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministro della pubblica istruzione:

a) provvedano alla gestione diretta dei beni patrimoniali di qualsiasi natura destinati al loro funzionamento;

b) possano compiere atti di disposizione dei predetti beni, che non siano di proprietà di altri enti;

c) possano stipulare convenzioni inerenti alla propria attività istituzionale ed al proprio funzionamento amministrativo sulla base delle disponibilità finanziarie e patrimoniali, rispondendone direttamente;

d) possano stipulare convenzioni con le regioni, gli enti locali, le università e gli istituti di istruzione superiore, nonché con enti economici, aziende pubbliche e private, anche per l'acquisizione di specifiche competenze culturali e scientifiche e per lo svolgimento di esperienze tecniche e di lavoro, per quanto ciò possa contribuire alla migliore realizzazione delle finalità delle istituzioni scolastiche.

3. Le norme delegate prevederanno procedure rinforzate di deliberazione delle convenzioni, che terranno altresì conto delle attribuzioni rispettive degli organi collegiali funzionanti nei circoli didattici e nelle scuole. Esse stabiliranno inoltre forme di approvazione che si basino anche, ai fini di una maggiore speditezza, sul silenzio-assenso.

4. La personalità giuridica propria degli istituti tecnici, degli istituti professionali e degli istituti d'arte sarà attribuita altresì a tutti i circoli didattici, istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici. Ad essa sarà connesso il riconoscimento anche della capacità di diritto privato per il compimento di atti e

convenzioni che siano indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali degli istituti e scuole sopra indicati.

5. Il capitolo delle entrate delle unità scolastiche comprenderà:

a) il contributo dello Stato, la cui misura dovrà garantire a tutte le istituzioni scolastiche le prestazioni essenziali;

b) le tasse di iscrizione e i contributi a carico degli studenti; i contributi non potranno superare un importo corrispondente al doppio della tassa di iscrizione;

c) i proventi derivanti da convenzioni con terzi, anche per la utilizzazione di strutture e di personale;

d) i contributi degli studenti per i corsi post-secondari e le eventuali contribuzioni delle regioni e degli enti locali.

6. I consigli d'istituto e di circolo provvederanno alla determinazione dei contributi a carico degli alunni.

7. Le somme corrispondenti al mancato introito delle tasse scolastiche a favore dell'Erario saranno portate in detrazione agli stanziamenti, relativi alle spese di funzionamento, iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

8. Le unità scolastiche potranno ricevere anche contributi, legati e donazioni da enti, imprese e persone fisiche.

9. Ai fini delle imposte sul reddito, i contributi in denaro di cui al comma 8 potranno essere dedotti dal reddito complessivo o dedotti al fine della determinazione del reddito d'impresa.

10. I bilanci preventivi e consuntivi delle unità scolastiche avranno l'obbligo del pareggio; ai soliti fini della legittimità saranno approvati dal provveditore agli studi. È abrogato il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

11. La disposizione di cui all'articolo 36, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, continua ad applicarsi soltanto ai fini del riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di

cui al primo comma del medesimo articolo 36.

12. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, sarà adottato uno schema-tipo delle convenzioni di cui al presente articolo.

13. Il collegio dei docenti, sulla base delle proposte dei consigli di classe e di interclasse, nell'ambito della programmazione educativa, formulerà progetti al consiglio d'istituto o di circolo per la stipula di convenzioni sia per le delibere di sua competenza, sia per quelle di competenza di altri soggetti.

14. Il consiglio di circolo o d'istituto, sulla base delle proposte di cui al comma 13, dopo istruttoria da parte della giunta esecutiva, delibererà le convenzioni:

a) con altre scuole;

b) con la regione, con gli enti locali, i centri di formazione professionale, gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IR-RSAE), le università e gli istituti di istruzione superiore, nonché con enti pubblici economici ed imprese pubbliche e private, allo scopo di acquisire la collaborazione di esperti;

c) con gli enti locali, per l'erogazione e la gestione dei servizi che gli enti stessi sono tenuti a fornire alle scuole e per l'erogazione e la gestione di quelli richiesti dalle scuole, sulla base della vigente normativa.

15. Fatto salvo quanto disposto alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 2, il collegio dei docenti potrà integrare i programmi nazionali di insegnamento in relazione agli interessi culturali e professionali degli studenti e alle proposte avanzate dal distretto scolastico in materia di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali. A tal fine il collegio dei docenti elaborerà piani di attività integrative e di corsi da effettuare in aggiunta all'orario delle lezioni per non più di tre ore settimanali. Le proposte del collegio dei docenti saranno sottoposte alla deliberazione del consiglio d'istituto o di circolo, il quale, in conseguenza, delibererà l'entità

della spesa occorrente nei limiti delle disponibilità di bilancio, quando sia necessario fare ricorso agli esperti esterni alla scuola.

TITOLO III

SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 5.

*(Funzioni del Ministro
della pubblica istruzione)*

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione ed in attuazione delle leggi della Repubblica, il Ministro della pubblica istruzione assolve ai compiti di indirizzo politico-amministrativo, di promozione, di programmazione, di sviluppo e coordinamento del sistema scolastico. Egli esercita le funzioni a lui spettanti in materia di politica scolastica, di destinazione delle risorse finanziarie ad essa necessarie, di programmazione degli interventi e di organizzazione generale dei servizi scolastici. Esercita altresì i poteri di verifica e di controllo nelle forme previste dalle norme vigenti.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Ministro si avvale, oltre che dell'Amministrazione scolastica e del Servizio ispettivo tecnico, anche della collaborazione della Biblioteca di documentazione pedagogica, del Centro europeo dell'educazione e degli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi. Può altresì avvalersi, mediante il conferimento di appositi incarichi retribuiti, della collaborazione di esperti e di studiosi, compresi i professori universitari anche se a tempo pieno.

3. Il Ministro della pubblica istruzione indice periodiche riunioni dei direttori generali, dei sovrintendenti scolastici regionali e dei provveditori agli studi.

Art. 6.

*(Organizzazione ed attribuzioni
dell'Amministrazione centrale)*

1. Le norme delegate provvederanno alla riorganizzazione dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione in modo che essa possa assolvere ai compiti di promozione, programmazione, sviluppo e coordinamento del sistema scolastico, secondo le direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione.

2. L'Amministrazione centrale è competente in materia di predisposizione degli atti di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di impiego programmato delle risorse finanziarie destinate agli interventi di politica scolastica e di organizzazione dei servizi scolastici.

Art. 7.

*(Articolazione dell'Amministrazione centrale
della pubblica istruzione)*

1. L'Amministrazione centrale della pubblica istruzione sarà ordinata nei seguenti dipartimenti:

- a) Dipartimento per la programmazione, il bilancio ed il coordinamento;
- b) Dipartimento per l'istruzione artistica e gli scambi culturali;
- c) Dipartimento per gli ordinamenti scolastici, l'innovazione educativa ed il diritto allo studio.

2. Ogni dipartimento coordinerà più direzioni generali e servizi. Nell'ambito di esso il Ministro della pubblica istruzione designerà uno dei direttori generali che ne faranno parte per lo svolgimento dei compiti di coordinamento, da realizzare mediante la convocazione di periodiche riunioni dei responsabili delle direzioni generali e dei servizi.

3. L'articolazione in divisioni di ciascuna direzione generale sarà disposta, seguendo la procedura di cui all'articolo 18, in modo che le competenze attribuite dalle norme

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delegate alla direzione generale siano ripartite tra le divisioni stesse secondo raggruppamenti omogenei delle materie.

4. Alle direzioni generali saranno preposti dirigenti generali con livello di funzione C.

5. Le funzioni vicarie saranno esercitate da un dirigente.

6. Ai servizi e alle divisioni saranno preposti rispettivamente dirigenti e primi dirigenti.

Art. 8.

(Dipartimento per la programmazione, il bilancio ed il coordinamento)

1. Il Dipartimento per la programmazione, il bilancio ed il coordinamento si articolerà nelle seguenti direzioni generali e servizi:

a) Direzione generale per la programmazione ed il bilancio;

b) Direzione generale per il coordinamento normativo e gli affari giuridici;

c) Direzione generale per gli affari generali e per il personale ispettivo ed amministrativo;

d) Servizio automatizzato di informazione e statistico.

Art. 9.

(Dipartimento per l'istruzione artistica e gli scambi culturali)

1. Il Dipartimento per l'istruzione artistica e gli scambi culturali comprenderà un'unica direzione generale.

Art. 10.

(Dipartimento per gli ordinamenti scolastici, l'innovazione educativa ed il diritto allo studio)

1. Il Dipartimento per gli ordinamenti scolastici, l'innovazione educativa ed il diritto allo studio si articolerà nelle seguenti direzioni generali e servizi:

a) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la sperimentazione, la ricerca educativa e l'aggiornamento nella scuola materna e dell'obbligo;

b) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la sperimentazione, la ricerca educativa e l'aggiornamento nella scuola secondaria superiore;

c) Direzione generale per i problemi educativi, la condizione giovanile, il diritto allo studio;

d) Servizio di documentazione.

2. Le direzioni generali per gli ordinamenti scolastici, la sperimentazione, la ricerca educativa e l'aggiornamento avranno una competenza articolata secondo attribuzioni da definire nel quadro di una considerazione complessivamente unitaria della scuola statale e di quella non statale.

Art. 11.

(Servizio ispettivo tecnico)

1. Le norme delegate disciplineranno le modalità ed i criteri per il coordinamento del servizio ispettivo tecnico, al fine di assicurare il migliore adempimento della funzione ispettiva tecnica, intesa come funzione di promozione del livello culturale e didattico delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

2. Il Servizio ispettivo tecnico sarà posto alle dirette dipendenze del Ministro della pubblica istruzione e costituirà struttura di collaborazione con le istituzioni scolastiche ed i servizi dell'Amministrazione centrale e periferica.

3. In particolare, il Servizio ispettivo tecnico assicurerà: l'assistenza tecnico-didattica alle istituzioni scolastiche, la promozione e la verifica dei processi innovativi e della sperimentazione, la collaborazione ai processi di formazione continua dei docenti e dei dirigenti scolastici, l'attività ispettiva nei confronti delle istituzioni scolastiche statali e non statali.

4. Le norme delegate prevederanno, in particolare, l'istituzione di apposite segreterie tecniche a livello centrale, regionale e provinciale.

5. Sulla base delle direttive del Ministro della pubblica istruzione, le segreterie tecniche dovranno provvedere, con riferimento al rispettivo ambito territoriale, alla definizione degli obiettivi ed alla programmazione delle attività inerenti alla funzione ispettiva, proponendo anche modalità per lo svolgimento delle attività stesse, idonee ad assicurare più diretti contatti degli ispettori con le istituzioni scolastiche ed educative.

6. La composizione delle segreterie tecniche dovrà comprendere, per quanto possibile, ispettori tecnici appartenenti ai vari ordini e gradi di scuola ed alle diverse aree disciplinari.

7. Le segreterie tecniche assicureranno la loro collaborazione ai dipartimenti, con riferimento particolare al Dipartimento per gli ordinamenti scolastici, l'innovazione educativa ed il diritto allo studio, nonché agli organi dell'amministrazione periferica.

TITOLO IV

SERVIZI AMMINISTRATIVI PERIFERICI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 12.

*(Articolazione dell'amministrazione
scolastica periferica)*

1. L'amministrazione scolastica periferica si articolerà in uffici scolastici regionali ed in provveditorati agli studi.

Art. 13.

(Uffici scolastici regionali)

1. In ogni capoluogo di regione sarà istituito un ufficio scolastico regionale, con ambito territoriale riferito al territorio di ciascuna regione.

2. L'ufficio scolastico regionale sarà articolato in divisioni secondo raggruppamenti omogenei di competenze.

3. L'articolazione in divisioni sarà disposta secondo la procedura prevista dall'articolo 18.

4. A ciascun ufficio scolastico regionale è preposto un sovrintendente avente la qualifica di dirigente generale.

Art. 14.

(Attribuzioni del sovrintendente scolastico regionale)

1. Le norme delegate determineranno le attribuzioni del sovrintendente scolastico regionale quale organo di riferimento operativo nei rapporti con la regione e gli enti ed istituzioni che, in ambito regionale, perseguono finalità connesse con il funzionamento della scuola e con le attività di formazione.

2. Nella determinazione delle predette attribuzioni, le norme delegate perseguiranno l'obiettivo di un reale decentramento decisionale e funzionale degli interventi a livello regionale.

3. Il sovrintendente scolastico regionale curerà:

a) la realizzazione di incontri periodici con i provveditori agli studi compresi nell'ambito della regione;

b) la predisposizione del piano di sviluppo e distribuzione territoriale, nell'ambito regionale, degli istituti e scuole dell'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nel rispetto delle competenze della regione e degli altri enti locali territoriali e sulla base delle proposte degli organi collegiali aventi attribuzioni in materia;

c) i rapporti con la regione e gli enti locali per la programmazione nei settori dell'edilizia scolastica, dell'attuazione del diritto allo studio e dell'orientamento e formazione professionali.

4. In particolare, il sovrintendente scolastico regionale curerà i rapporti, oltre che con la regione, con l'istituto regionale per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi, con le università e gli istituti di istruzione superiore e con altre

istituzioni, per concordare iniziative ed interventi intesi a promuovere la collaborazione di detti enti alle finalità delle istituzioni scolastiche. Egli curerà inoltre il necessario raccordo tra gli obiettivi del sistema scolastico, gli obiettivi di formazione professionale perseguiti nell'ambito regionale e la realtà del mondo produttivo e delle professioni, al fine di favorire il più diretto rapporto tra le istituzioni scolastiche ed il mondo del lavoro.

5. Nel rispetto dei criteri generali dettati dal Ministro della pubblica istruzione, il sovrintendente scolastico regionale provvederà alla determinazione del calendario scolastico, sulla base delle esigenze poste dalle peculiari caratteristiche socio-economiche e climatiche delle varie regioni.

6. Spetterà alla competenza del Ministro della pubblica istruzione determinare il numero minimo dei giorni di lezione, le scadenze cui riferire le valutazioni periodiche e le date per lo svolgimento degli esami di Stato e delle altre sessioni di esami previste dagli ordinamenti scolastici.

7. Al sovrintendente scolastico regionale sarà attribuita l'amministrazione del personale direttivo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, nonché del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, per quanto riguarda il reclutamento, i movimenti e la determinazione degli organici. Per il personale direttivo la competenza sarà estesa agli atti di nomina ed alle sanzioni disciplinari superiori alla censura, da irrogare su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 15.

(Provveditorati agli studi)

1. I provveditorati agli studi avranno normalmente un ambito territoriale provinciale,

2. Nelle province in cui il comune capoluogo abbia un alto indice di concen-

trazione urbana o in cui la distribuzione geografica della popolazione abbia caratteristiche tali da porre l'esigenza di un ulteriore decentramento territoriale dei servizi, saranno istituiti due provveditorati agli studi, uno per il comune capoluogo ed uno per la provincia. Il numero aggiuntivo dei provveditorati agli studi non potrà comunque superare complessivamente le dieci unità.

3. Le province in cui istituire i nuovi provveditorati agli studi, ai sensi del comma 2, saranno individuate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti la regione, gli enti locali interessati ed il consiglio di amministrazione.

4. Gli organi ed i ruoli riferiti all'ambito provinciale saranno istituiti presso ciascuno dei due uffici con riferimento al nuovo diverso ambito territoriale proprio di ognuno di essi.

5. Nell'ambito territoriale di competenza, ciascun provveditore agli studi eserciterà tutte le attribuzioni di cui all'articolo 16.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi sentito il consiglio di amministrazione, si procederà ai raccordi necessari fra le attribuzioni spettanti, ai sensi del comma 5, rispettivamente, al provveditore agli studi del comune capoluogo ed al provveditore agli studi della provincia.

7. A ciascun provveditorato agli studi sarà preposto un dirigente.

8. L'articolazione in divisioni del provveditorato agli studi sarà disposta secondo la procedura prevista dall'articolo 18.

Art. 16.

(Attribuzioni del provveditore agli studi)

1. Le norme delegate determineranno le attribuzioni del provveditore agli studi quale *organo specificamente idoneo a coordinare l'organizzazione generale dei servizi che riguardano più direttamente il funzionamento delle unità scolastiche dell'ambito territoriale di competenza.*

2. Il provveditore agli studi opererà al fine di assicurare una conduzione programmata dei servizi finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento dell'attività scolastica, valorizzando, a tale scopo, il ruolo degli organi collegiali, con riferimento alle loro specifiche competenze, ed avvalendosi dell'apporto del sistema automatizzato di informazione.

3. Il provveditore agli studi, in coerenza con le suindicate finalità, assolverà, in particolare, ai seguenti compiti:

a) curerà i rapporti con gli enti locali e con le altre istituzioni che svolgono compiti connessi con il funzionamento della scuola od inerenti alle attività di altre agenzie formative; per quanto riguarda gli enti locali territoriali i rapporti saranno finalizzati anche alla concreta soluzione dei problemi relativi ai fabbisogni di strutture edilizie e di attrezzature scolastiche;

b) predisporrà gli atti e la documentazione relativi alla programmazione dello sviluppo e della distribuzione territoriale delle unità scolastiche e delle istituzioni educative comprese nel proprio ambito di competenza;

c) avvalendosi della collaborazione del Servizio ispettivo tecnico, svilupperà iniziative promozionali sul piano pedagogico-didattico, anche mediante riunioni periodiche del personale direttivo;

d) curerà i rapporti con le unità sanitarie locali per l'integrazione degli alunni portatori di *handicaps* e per assicurare alla scuola la necessaria collaborazione dei servizi di medicina scolastica, con particolare riguardo alla prevenzione delle tossico-dipendenze, nonché per l'assistenza medica in materia di educazione fisica e sportiva;

e) procederà all'analisi ed alla valutazione dei servizi scolastici, anche sulla base delle relazioni dei competenti organi collegiali;

f) vigilerà sul funzionamento delle scuole statali e non statali;

g) assicurerà la collaborazione all'istituto regionale per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi ed alle

università e agli istituti di istruzione superiore, per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente.

4. Al provveditore agli studi sarà attribuita l'amministrazione del personale docente della scuola materna, elementare e media, nonché del personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado.

5. Al provveditore agli studi spetteranno altresì tutti gli atti attinenti al rapporto di impiego, dalla nomina alla cessazione dal servizio, di tutto il personale scolastico, anche non appartenente ai ruoli provinciali, con esclusione dei soli atti di nomina e delle sanzioni disciplinari, superiori alla censura, riguardanti il personale direttivo, che saranno attribuiti al sovrintendente scolastico regionale.

6. Il personale ispettivo tecnico sarà amministrato dall'Amministrazione centrale.

7. Le norme delegate, tenuto conto anche delle potenzialità operative del sistema automatizzato di informazione ed elaborazione dei dati e del loro prevedibile sviluppo, nonché delle capacità funzionali delle strutture amministrative delle unità scolastiche, determineranno le categorie di atti e provvedimenti per le quali sarà da attuare un ulteriore decentramento dei compiti di amministrazione attiva a livelli inferiori a quello provinciale, in modo da realizzare un'ampia decongestione delle competenze spettanti al provveditore agli studi e da rendergli più agevole l'esercizio delle sue preminenti funzioni di coordinamento e di programmazione dei servizi.

8. Al fine di conferire flessibilità alle forme di decentramento, da attuare ai sensi del comma 7, le norme delegate determineranno i casi in cui sia opportuno far ricorso allo strumento giuridico della delega delle attribuzioni.

9. Il provveditore agli studi si avvarrà di un apposito Servizio scolastico, da istituire in ogni provveditorato agli studi.

TITOLO V
NORME COMUNI, FINALI
E TRANSITORIE

Art. 17.

*(Riordinamento del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione)*

1. Le norme delegate provvederanno a riordinare il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nel quale sarà soppresso il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali, compresi i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, che sarà istituito in seno al consiglio scolastico provinciale.

2. I consigli di disciplina, istituiti ai sensi del comma 1, avranno la composizione prevista dal sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 18.

(Ripartizione interna degli uffici)

1. Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, la ripartizione degli uffici in cui sono ordinati le direzioni generali, gli uffici scolastici regionali ed i provveditorati agli studi, stabilendo altresì i contingenti di personale delle varie qualifiche funzionali da assegnare a ciascuno di essi nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, nonché la qualifica funzionale necessaria per la preposizione ai servizi di livello inferiore alla divisione.

2. Nell'ambito delle direzioni generali e dei provveditorati agli studi saranno costituite, ove necessario, divisioni di contabilità per la gestione dei fondi, alle quali saranno preposti primi dirigenti di ragioneria. Nel-

l'ambito del Dipartimento per la programmazione, il bilancio ed il coordinamento sarà istituito un apposito Servizio di assistenza amministrativo-contabile.

3. Con il decreto e la procedura di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione determinerà le modalità per il conferimento della reggenza degli uffici privi di titolare o in cui il titolare sia assente od impedito. La reggenza potrà essere affidata, oltre che al titolare di altro ufficio di pari livello, a funzionari con qualifica dirigenziale di livello inferiore o con la qualifica di direttore di divisione od ispettore generale ad esaurimento ovvero anche ad impiegati con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

Art. 19.

(Consiglio di amministrazione)

1. Nel consiglio di amministrazione, costituito secondo le disposizioni di cui all'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, i seggi previsti per i rappresentanti del personale spetteranno al personale amministrativo dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, fatto salvo peraltro un seggio da riservare al personale non docente della carriera direttiva.

2. Le residue attribuzioni attualmente esercitate dal consiglio di amministrazione nei riguardi del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente e non docente delle unità scolastiche, nonché del personale direttivo, educativo e non docente delle istituzioni educative, saranno devolute ai consigli scolastici provinciali o al Consiglio nazionale della pubblica istruzione a seconda delle rispettive competenze.

3. Il capo di gabinetto, qualora non sia già membro del consiglio di amministrazione, avrà titolo a parteciparvi, senza diritto di voto.

Art. 20.

(Ruoli del personale della scuola)

1. I ruoli nazionali del personale direttivo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, saranno trasformati in ruoli regionali.

2. L'inquadramento nei ruoli regionali di cui al comma 1 sarà disposto secondo i criteri di anzianità di cui all'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

3. Rimarranno nazionali i ruoli del personale ispettivo tecnico ed i ruoli del personale direttivo, docente e non docente dei Conservatori di musica, delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e delle Accademie di belle arti.

Art. 21.

(Gestione del personale della scuola)

1. Le norme che disciplinano le contabilità speciali per gli insegnanti elementari saranno estese a tutto il personale ispettivo tecnico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari e secondarie, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e delle istituzioni educative statali.

2. Gli uffici di segreteria delle unità scolastiche e delle altre istituzioni cureranno la predisposizione di tutti gli atti preliminari relativi al pagamento degli emolumenti dovuti al personale in servizio nelle unità scolastiche ed istituzioni medesime.

3. Le retribuzioni spettanti al personale direttivo, docente e non docente dei Conservatori di musica, delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e delle Accademie di belle arti saranno pagate sui fondi stanziati nel bilancio delle predette istituzioni.

4. I provvedimenti di nomina del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente,

educativo e non docente delle unità scolastiche, delle istituzioni educative statali, delle istituzioni di cui al comma 3, potranno essere disposti anche in pendenza della registrazione degli atti dei relativi concorsi.

Art. 22.

(Fornitura degli edifici e degli arredi alle unità scolastiche, agli uffici scolastici regionali ed ai provveditorati agli studi)

1. Ferme restando le competenze spettanti alle regioni in materia di edilizia scolastica, alla fornitura degli edifici delle unità scolastiche provvederà il comune.

2. Con apposite convenzioni tra i comuni e le province interessati saranno regolati i rapporti inerenti al passaggio di proprietà o alla concessione in uso degli edifici scolastici relativi alle istituzioni scolastiche per le quali l'onere, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è a carico delle province.

3. Il personale di segreteria, tecnico, assistente ed ausiliario, dipendente dagli enti locali ed in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, sarà trasferito, a domanda, nei corrispondenti ruoli e qualifiche statali, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine questi saranno collocati nella classe di stipendio del livello retributivo loro spettante, che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

4. Alla fornitura degli edifici per i provveditorati agli studi provvederanno le province.

5. Alla fornitura degli edifici per gli uffici scolastici regionali provvederanno le regioni.

6. Alle spese per il funzionamento delle unità scolastiche, dei provveditorati agli studi e degli uffici scolastici regionali si provvederà con fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

7. Saranno soppressi tutti gli oneri attual-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente spettanti agli enti locali per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, non previsti dal presente articolo.

8. Le somme corrispondenti ai soppressi oneri saranno versate dagli enti interessati allo Stato nella misura media in cui essi sono stati determinati nei bilanci preventivi relativi agli ultimi due anni finanziari antecedenti alla data di cui al comma 9 ed all'anno finanziario in corso alla stessa data.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo avranno effetto a decorrere dalla data di inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore delle norme delegate.

Art. 23.

(Ridefinizione delle dotazioni organiche)

1. In prima applicazione delle norme delegate si provvederà alla ridefinizione delle dotazioni organiche dei posti di qualifica dirigenziale e delle qualifiche funzionali, nel rispetto delle dotazioni organiche complessive e salvo compensazioni al fine di evitare aumenti dell'onere finanziario, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 24.

(Norme speciali per la Valle d'Aosta e per il Trentino-Alto Adige)

1. Le norme delegate previste dalla presente legge si applicano per la Valle d'Aosta e per le province di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le norme di attuazione dei rispettivi statuti.

Art. 25.

(Norme di prima attuazione)

1. Le norme delegate prevederanno la loro graduale attuazione mediante la predisposizione di piani che dovranno essere approvati dal Ministro della pubblica istru-

zione, sentito il consiglio di amministrazione.

2. I piani di cui al comma 1 determineranno anche i contingenti di personale non docente delle scuole materne, elementari e secondarie, dei licei artistici e degli istituti d'arte, nonchè delle istituzioni educative statali, da utilizzare presso i provveditorati agli studi ai fini dell'attuazione delle nuove strutture e del loro primo funzionamento.

3. L'attuazione delle norme delegate sarà completata nel termine di due anni dalla data della loro entrata in vigore.